

ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI

Via Cavour, 9 Carvico

Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze

(ai sensi dell'art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/08)

Attività: concessione del servizio di ristorazione mediante
distributori automatici all'interno dei plessi dell'Istituto Comprensivo Statale "Enrico Fermi"
di Carvico

CIG: Z4835F2905

Presso: plessi dell'Istituto Comprensivo Statale "E.Fermi" di Carvico:

Scuola primaria di Carvico

Scuola primaria di Sotto il Monte G.XXIII

Scuola primaria di Villa d'Adda

Scuola secondaria di Carvico

Scuola secondaria di Sotto il Monte G.XXIII

Scuola secondaria di Villa d'Adda

Sommarrio

1	Introduzione	3
1.1	Art. 26 D.Lgs. 81/08	3
2	Normativa di riferimento	5
3	Modalità operative in caso di affidamento di lavori in appalto	6
4	Rischi da interferenza_Metodologia applicata	7
5	Dati identificativi azienda committente	9
5.1	Attività svolta dalla committente e mansionario	10
6	Dati identificativi società appaltatrice	11
6.1	Attività svolta dalla società appaltatrice e mansionario	11
7	Attrezzature, Sostanze chimiche e DPI	11
7.1	Committenza:	12
7.2	Azienda appaltatrice:	12
8	Individuazione delle fasi di Lavoro	13
9	Ulteriori informazioni per la cooperazione e il coordinamento	14
10	Documentazione	14
11	Rischi da possibili interferenze	14
11.1	Rischio elettrico	14
11.2	Rischio per uso attrezzature- macchinario	14
12	Rischio gestionali	15
12.1	Gestione delle emergenze	15
12.2	Rischio chimico	16
12.3	Rischi degli ambienti di lavoro	17
12.4	Rischio rumore	17
12.5	Rischio biologico	17
13	Descrizione dei rischi introdotti dall'impresa appaltatrice	19
14	Valutazione dei rischi da interferenze – Considerazioni finali	23
15	Programma di Cooperazione e Coordinamento	23
16	Stima dei costi	23
17	Norme di comportamento	24
18	Misure generali applicabili per evitare la diffusione del COVID19	24
19	Nota finale	25
20	Allegato I. Requisiti idoneità tecnico professionale	26

1 Introduzione

In base all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, il committente deve promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori in appalto, attraverso l'elaborazione di un unico documento che indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze.

1.1 Art. 26 D.Lgs. 81/08

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2 Normativa di riferimento

D.M. 10/03/1998:

Descrizione: gestione delle emergenze incendi.

D. Lgs 151/2001:

Descrizione: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 23/02/2004)

Descrizione: Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 (G.U. n. 300 del 29/12/2003)

Descrizione: Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori».

Circolare del 17 dicembre 2004 (G.U. n. 300 del 23/12/2004)

Descrizione: Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori.

Legge n. 123 del 3 agosto 2007

Descrizione: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, n.37 (G.U. n. 61 del 12/03/2008)

Descrizione: Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

Descrizione: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Decreto legislativo n.106 del 3 agosto 2009

Descrizione: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

DPR 151/2011

Descrizione: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi

ACCORDI STATO-REGIONI 21 DICEMBRE 2011: G.U. 26 gennaio 2012: Formazione in materia di salute e sicurezza per datori di lavoro - RSPP, lavoratori, dirigenti e preposti (ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni).

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano

- Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Decreto legge del 21 giugno 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

3 Modalità operative in caso di affidamento di lavori in appalto

In caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi il datore di lavoro provvede a:

- verificare, anche attraverso l'iscrizione alla C.C.I.A.A., l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o in contratto d'opera;
- fornire dettagliate informazioni riguardo ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Al fine di evitare le interferenze e sviluppare una maggiore collaborazione viene redatto, in collaborazione con la società appaltatrice, il presente documento di valutazione che riporta in maniera unitaria i rischi che possono derivare dalla collaborazione reciproca.

Il committente si impegna a coordinare i lavori tra appaltanti e appaltatori e/o lavoratori autonomi per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto inoltre ci si dovrà informare reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti.

Documentazione richiesta da consegnare prima dell'inizio dei lavori

L'art 26 del D.Lgs. 81/08 cita:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica,[...], l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. [...] La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art.

47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

Inoltre in base all'art. 9 comma 2 lettera del D.Lgs. 624/96 ciascun appaltatore trasmette al titolare committente il proprio documento di valutazione dei rischi di cui all'art.29, comma 5 del D.Lgs.81/08.

Per questo motivo, prima dell'inizio dei lavori, se non già provveduto in precedenza, si richiede la consegna della documentazione e la firma (da parte del datore di lavoro appaltatore/prestatore d'opera) delle dichiarazioni e attestati elencati di seguito:

1. iscrizione Camera di Commercio Industria e Artigianato;
2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
3. Elenco delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico per l'esecuzione dei lavori;
4. La valutazione dei rischi relativamente ai lavori da svolgere;
5. Il nominativo del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli Addetti alla gestione delle emergenze (con i relativi attestati di formazione);
6. Elenco del personale che sarà in forza presso i siti sopra specificati con le relative caratteristiche, qualifiche professionali e posizione assicurativa presso l'INPS e l'INAI

4 Rischi da interferenza_Metodologia applicata

Individuazione specifica dei rischi da interferenze: a seguito dell'emanazione del D .Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro di una ditta appaltante (o affidante lavori in contratto d'opera) deve procedere al coordinamento delle ditte assegnatarie, al fine di limitare quanto più possibile le interferenze che possano costituire aggravamento dei rischi specifici presenti per ciascuna di esse.

L'importanza di tale coordinamento è riscontrabile già nella Legge Delega n.123 del 3 Agosto 2007, con la quale il Governo è stato incaricato di redigere un Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale occasione è stato infatti modificato il D .Lgs. 626/94 negli aspetti inerenti gli appalti ed i contratti d'opera, ottenendo così l'immediata applicazione del nuovo assetto.

D.Lgs. 81/2008 - Art. 26

obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 32 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo

1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 32 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.


6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia

adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Con particolare riferimento a quanto disposto dalla normativa, si provvede ad indicare di seguito le situazioni di rischio che nascono dalle attività svolte e che trovano nella possibile interferenza con altre ditte o lavoratori, un punto di particolare criticità in merito alla garanzia delle condizioni di sicurezza sul lavoro



In conformità a quanto richiesto dal D .Lgs. 81/2008, la committenza procede all'elaborazione di un documento che ipotizzi i rischi derivanti da possibili interferenze con altri addetti.

Metodologia seguita:

- individuazione dei possibili soggetti esterni presenti sul posto di lavoro
- individuazione delle fasi di lavoro per ciascuna attività
- definizione dei rischi derivanti da interferenza
- definizione delle possibili misure per l'eliminazione dei rischi individuati

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative e che comportino (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura dei Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.

- Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.

- Qualora i lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori da parte dell'azienda appaltatrice esterna (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività aziendali

5 Dati identificativi azienda committente

Ragione sociale	Istituto Comprensivo Statale "E.Fermi" di Carvico
Datore di lavoro	Dott. Andrea Quadri
Sede legale	Istituto Comprensivo Statale "E.Fermi" di Carvico, via Cavour 9, 24030 Carvico (Bergamo)
Sede Operativa dell'appalto	Scuola primaria di Carvico, Via Cavour, 9 - 24030 Carvico (BG)
Responsabile sede	Ins.te Deianira Gambirasio
Sede Operativa dell'appalto	Scuola secondaria di Carvico, Via L.Villa, 1 - 24030 Carvico (BG)
Responsabile sede	Prof.ssa Maria Rosaria Zacchino
Sede Operativa dell'appalto	Scuola primaria di Sotto il Monte G.XXIII, Via Manzoni, 3 - 24039 Sotto il Monte G. XXIII
Responsabile sede	Ins.te Stefania Carissimi
Sede Operativa dell'appalto	Scuola secondaria di Sotto il Monte G.XXIII, Via Manzoni, 5 - 24039 Sotto il Monte G. XXIII
Responsabile sede	Prof. Claudio Giuseppe Magni
Sede Operativa dell'appalto	Scuola primaria di Villa d'Adda, Via Caderico, 21 - 24030 Villa D'Adda (BG)
Responsabile sede	Ins.te Maria Ghisleni
Sede Operativa dell'appalto	Scuola secondaria di Villa d'Adda, Via S.Giovanni, 9 - 24030 Villa D'Adda (BG)
Responsabile sede	Prof.ssa Antonia Belotti

**Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza**

Sig.ra Saveria Procopio

Medico competente

Dott. Valerio Moioli

5.1 Attività svolta dalla committente e mansionario

Mansione	Compiti
Attività nel settore dell'istruzione del primo ciclo di istruzione	Erogazione del servizio pubblico di istruzione nel settore del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)

Lavoratrici madri

Non presenti.

Lavoratori minorenni.

Non presenti.

Lavoratori apprendisti

Non sono presenti lavoratori apprendisti.

Lavori atipici

Non presenti.

6 Dati identificativi società appaltatrice

Ragione sociale	
Datore di lavoro	
Sede legale	
Numero di dipendenti impiegati nell'appalto	
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	
Medico competente	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
Orario di lavoro	

6.1 Attività svolta dalla società appaltatrice e mansionario

Attività svolta	<p>L'appalto ha per oggetto la distribuzione di bevande calde, fredde, alimenti e acqua potabile microfiltrata, mediante apposite apparecchiature automatiche collocate nei plessi dell'Istituto Comprensivo Statale "E.Fermi" di Carvico (Bergamo) nei locali specificatamente indicati nella planimetria allegata sub 10 al Disciplinare, distribuzione di bevande calde, fredde e alimenti previa indicazione, in modo chiaro e visibile al pubblico dei prezzi inerenti ai singoli prodotti. Dovrà inoltre essere allestito un Office Coffee System (OCS) specificamente dedicato al personale di segreteria, eventualmente in connessione ad uno spazio e ad attrezzature destinati al riscaldamento di cibi attraverso sistemi a microonde.</p> <p>L'appalto ha inoltre ad oggetto la fornitura dei Servizi Accessori, ossia i servizi connessi all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, quali: - consegna, installazione, messa in esercizio, disinstallazione e ritiro dei Distributori Automatici nei plessi dell'Istituto Comprensivo Statale "E.Fermi" di Carvico (Bergamo), compresi gli interventi necessari a garantire gli allacci alla rete idrica ed elettrica; - la pulizia interna ed esterna dei Distributori utilizzati per l'espletamento del Servizio proposto; ola manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche, degli impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività.</p>
Mansioni	Compiti
Elettricista / Idraulico / Installatore	Consegna, installazione, messa in esercizio, disinstallazione e ritiro dei Distributori Automatici nei plessi dell'Istituto Comprensivo Statale "E.Fermi" di Carvico (Bergamo), compresi gli interventi necessari a garantire gli allacci alla rete idrica ed elettrica
Addetti alla pulizia e al rifornimento dei distributori automatici	Pulizia interna ed esterna dei Distributori utilizzati per l'espletamento del Servizio proposto
Manutentori	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche, degli impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività

7 Attrezzature, Sostanze chimiche e DPI

Consulenza e
Formazione



Sicurezza, Medicina del lavoro, Sistemi di Gestione, Qualità, Ambiente, Privacy e Modelli Organizzativi
Ente di formazione accreditato dalla regione Lombardia per attività di formazione superiore e di formazione continua

Milano
Viale Jenner, 38
20159 - Milano
info@frareg.com
Tel +39.02.6901.0030

Milano
Centro di formazione
specialistico
Via Modica, 9 - 20143 -Mi
cfs@frareg.com

Roma
Piazza Marconi, 15
00144 - Roma
roma@frareg.com
Tel +39.06.9291.7651

Bologna
Via Ferrarese, 3
40128 - Bologna
bologna@frareg.com
Tel +39.051.082.7375

Padova
Via Istria, 55
35135 - Padova
padova@frareg.com
Tel +39.049.825.8397

Torino
Via Luigi Einaudi, 29
10024 - Moncalieri (TO)
Torino@frareg.com
Tel +39.011.188.371.63

7.1 Committenza:

**Attrezzature utilizzate dall'impresa
appaltatrice/esecutrice o dal
lavoratore autonomo di proprietà
della committenza**

Nessuna attrezzatura

**Sostanze chimiche e materiali
impiegati dall'impresa
appaltatrice/esecutrice o dal
lavoratore autonomo di proprietà
della committenza**

Nessun prodotto

**DPI utilizzati dal personale
dell'impresa appaltatrice di proprietà
della committenza**

- Protezione del capo.
- Protezione dei piedi.
- Protezione dell'udito.
- Protezione delle vie respiratorie.
- Protezione delle mani.
- Protezione del corpo intero.

7.2 Azienda appaltatrice:

**Attrezzature di proprietà dell'azienda
appaltatrice utilizzate dall'impresa
stessa**

**Sostanze chimiche e materiali
impiegati di proprietà dell'azienda
appaltatrice utilizzate dall'impresa
stessa**

**DPI utilizzati dal personale
dell'impresa appaltatrice e di
proprietà dell'impresa stessa**

- Protezione del capo.
- Protezione dei piedi.
- Protezione dell'udito.
- Protezione delle vie respiratorie.
- Protezione delle mani.
- Protezione del corpo intero.
-
-

8 Individuazione delle fasi di Lavoro

Nella tabella sottostante vengono **evidenziate** le fasce orarie ove risultano presenti sovrapposizioni temporali tra i lavoratori all'interno dei locali oggetto dell'appalto:

Locali per la refezione:

Soggetti \ Orari	8_9	9_10	10_11	11_12	12_13	13_14	14_15	15_16	16_17	17_18
Committente				X	X	X	X			
Appaltatore										

Spazi esterni carico\scarico:

Soggetti \ Orari	8_9	9_10	10_11	11_12	12_13	13_14	14_15	15_16	16_17	17_18
Committente	X		X	X		X		X		
Appaltatore										

Eventuali aggiornamenti sulle sovrapposizioni temporali saranno allegati alla presente documentazione.

Nei giorni di lezione i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori delle fasce orarie di presenza degli studenti come da prospetto seguente, fatta salva opportuna delimitazione delle aree di intervento previa autorizzazione del committente:

Scuola primaria di Carvico	dalle 8.00 alle 15.30 da lunedì a venerdì
Scuola primaria di Sotto il Monte G.XXIII	dalle 8.00 alle 15.30 da lunedì a venerdì
Scuola primaria di Villa d'Adda	dalle 8.00 alle 15.30 da lunedì a venerdì
Scuola secondaria di primo grado di Carvico	dalle 8.00 alle 16.00 lunedì e giovedì, dalle 8.00 alle 14.00 nei restanti giorni della settimana escluso il sabato
Scuola secondaria di primo grado di Sotto il Monte G.XXIII	dalle 8.00 alle 16.00 lunedì e giovedì, dalle 8.00 alle 14.00 nei restanti giorni della settimana escluso il sabato
Scuola secondaria di primo grado di Villa d'Adda	dalle 8.00 alle 13.00 da lunedì a sabato

9 Ulteriori informazioni per la cooperazione e il coordinamento

Oggetto dell'appalto	Concessione dei servizi di ristorazione mediante distributori automatici, ubicati nei plessi dell'Istituto Comprensivo Statale "E.Fermi" di Carvico
Inizio lavori	
Fine lavori	
Durata presunta	
Nominativo del responsabile per il lavoro dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo.	
Numero di persone impiegate	
Area interessata dai lavori	Spazi interni dei plessi

10 Documentazione

Eventuali documenti specifici necessari all'appaltatore possono essere richiesti direttamente al responsabile della sede interessata.

11 Rischi da possibili interferenze**11.1 Rischio elettrico**

Impianto elettrico	L'impianto elettrico è conforme alla normativa vigente.
Rischi da interferenze	Possibile accesso agli impianti da parte di personale non autorizzato.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice informa i propri dipendenti che non devono essere fatti interventi sull'impianto elettrico in questione.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Verificare periodicamente l'impianto elettrico. Il committente informa la società appaltatrice riguardo la presenza di impianti elettrici e provvede alla manutenzione degli impianti e attua le verifiche previste dalla normativa vigente.

11.2 Rischio per uso attrezzature- macchinario

Attrezzature	I lavoratori della società appaltatrice utilizzano, per i lavori da eseguire, solo ed esclusivamente attrezzature proprie. Nello specifico il committente non autorizza l'utilizzo di: scale, treppiedi, transpallet se non preventivamente concordato.
Rischi da interferenze	Possibili danni causati dalle attrezzature in uso.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice si impegna a: <ul style="list-style-type: none"> - divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione; - divieto di rimuovere modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su macchine e impianti. - E' vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell'Azienda se non espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L'uso di tale materiale deve essere

consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato.

- Le attrezzature proprie utilizzate dall'azienda esterna devono essere conformi alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate.
- Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 6 della Legge 123/2007).
- Prima dell'inizio dei lavori di contratto, l'azienda appaltatrice dovrà comunicare i nominativi del personale che verrà impiegato per il compimento di quanto previsto nel contratto d'appalto stesso, dichiarando di avere impartito ai lavoratori la formazione specifica prevista nel presente documento.
- Si provvederà alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino in situazioni particolari o transitorie

La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.

Comportamenti da adottare da parte della società committente

Controllare il corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei dipendenti. In caso di utilizzo di attrezzature da parte della società appaltatrice, che possano comportare un rischio evidente per i lavoratori, provvede ad attuare le misure per evitare rischi ai lavoratori eventualmente coinvolti.

Si provvederà alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino in situazioni particolari o transitorie.

12 Rischio gestionali

Informazione dei lavoratori

I lavoratori della società e dell'ente comunale sono informati riguardo ai rischi che potrebbero nascere dalle possibili interferenze lavorative.

Rischi da interferenze

Mancata conoscenza della presenza dei dipendenti della società appaltatrice nella sede interessata.

Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice

La società appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza.

La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.

I dipendenti della società appaltatrice si presentano al responsabile della sede interessata prima dell'inizio dei lavori.

Comportamenti da adottare da parte della società committente

Il committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti.

12.1 Gestione delle emergenze

Gestione emergenza

È presente un piano di emergenza legato alla struttura. Sono presenti cassette del primo soccorso.

Rischi da interferenze

È presente un impianto di illuminazione di emergenza dotato di lampade ad attivazione automatica in caso di mancanza dell'energia elettrica.

È presente cartellonistica di emergenza indicante le uscite di emergenza, i pulsanti di allarme ed il divieto di fumo. Esiste una squadra di emergenza.

Mancata informazione in caso di emergenza circa la presenza dei dipendenti della società appaltatrice.

Ostruzione di vie e uscite di emergenza con materiali vari.

Uso di sostanze infiammabili.

Utilizzo impianto elettrico

Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice

La società appaltatrice informa il responsabile della sede esaminata della propria presenza e del momento dell'uscita dal luogo di lavoro. La società appaltatrice ha i seguenti obblighi:

- non fumare sui luoghi di lavoro
- non usare fiamme libere senza l'autorizzazione del responsabile della sede e senza aver preso le misure di sicurezza necessarie
- non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza e lo spazio intorno ad estintori e idranti.

-Le Ditte che intervengono negli edifici aziendali devono obbligatoriamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori.

- L'Azienda esterna dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del D.Lgs. 81/08 nell'ambito delle sedi dove si interviene.

Comportamenti da adottare da parte dell'Istituto Comprensivo

La committente informa la società appaltatrice sulle modalità operative da adottare in caso di emergenza e rende disponibile presso la sede esaminata il piano di emergenza da visionare.

- I mezzi di estinzione saranno sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

- I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei

12.2 Rischio chimico

Uso di sostanze tossiche

L'azienda appaltatrice ha redatto un documento di valutazione del rischio chimico per le attività che verranno svolte.

- L'impiego di agenti chimici da parte di Aziende che operino negli edifici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda di sicurezza (scheda che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale).

	<ul style="list-style-type: none"> - E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati. - L'azienda esterna operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio. - Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze
Rischi da interferenze	Utilizzo di sostanze irritanti, corrosive o tossiche ed eventuale esposizione dei lavoratori.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza in caso di utilizzo di sostanze pericolose. La società appaltatrice, in caso di utilizzo di sostanze chimiche, concorda con il responsabile della sede esaminata le eventuali misure di protezione da adottare.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	La società committente informa la società appaltatrice riguardo al rischio chimico presente rendendo disponibile presso la sede esaminata il documento di valutazione del rischio chimico.

12.3 Rischi degli ambienti di lavoro

Rischi da interferenze	I locali sono a norma ed è presente l'autorizzazione sanitaria
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	Rispetto della normativa in materia di sicurezza
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Rispetto della normativa in materia di sicurezza

12.4 Rischio rumore

Fonti di rumore	Durante la normale attività lavorativa l'esposizione al rumore è minore dei valori inferiori d'azione previsti dal Titolo VIII capo II del D.lgs. 81/08.
Rischi da interferenze	Possibile produzione di rumore durante l'utilizzo di macchinari.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice informa la committente del possibile utilizzo di macchinari che possono produrre rumorosità superiori al livello minimo di azione.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Il committente informa la società appaltatrice riguardo l'eventuale presenza di fonti di rumore che superano i livelli minimi di azione.

12.5 Rischio biologico

Rischio biologico	Possibile presenza di rischio residuo Durante la normale attività lavorativa non è prevista l'esposizione ad agenti biologici.
Rischi da interferenze	Contatto occasionale
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	Rispetto delle norme di igiene base. La società appaltatrice non introduce negli ambienti lavorativi agenti biologici.

**Comportamenti da adottare da parte
della società committente**

Il committente informa la società appaltatrice riguardo l'eventuale presenza di agenti biologici.

13 Descrizione dei rischi introdotti dall'impresa appaltatrice

Rischi individuati	Note	Misure preventive
Folgorazione	Le attrezzature elettriche sono utilizzate con frequenza relativa. Il rischio di cui al presente punto è da ricondurre prevalentemente al contatto accidentale dell'addetto con prese elettriche. È inoltre possibile che il rischio elettrico derivi da uno scorretto uso dell'impiantistica elettrica	Utilizzare solo attrezzature a norma CE. Informare il personale in merito ai rischi presenti. Il personale che opera su parti in tensione o nelle vicinanze di parti in tensione deve essere adeguatamente formato e qualificato. Occorre evitare le suddette attività in zone bagnate o con presenza di acqua / umidità.
Contusioni Cadute Tagli Abrasioni Schegge (ecc.)	Possibile presenza di spigoli vivi, oggetti depositati a terra, scale e gradini. Il rischio può essere accentuato dal pavimento bagnato.	Informare il personale in merito ai rischi presenti. Utilizzare solo gli spazi consentiti per l'attività e segnalarli / perimetrali adeguatamente.
Urti impatti , contusioni schiacciamenti	Durante le fasi di lavoro sono possibili a causa del materiale e attrezzature utilizzate e manipolate	Fornire adeguate informazioni e DPI al personale. Informare il personale in merito ai rischi presenti
Ustioni/Incendio	Possibile utilizzo di prodotti infiammabili (es. alcool).	Divieto di fumo a tutto il personale. Stoccaggio delle sostanze infiammabili in luogo lontano da fonti di innesco. Preventivamente all'uso di fiamme libere o utensili riscaldanti, accertarsi della compatibilità della zona di lavoro.
Problemi alle articolazioni ed alla colonna vertebrale	Postura errata prolungata e movimentazione manuale di carichi	Il personale deve essere informato in relazione alle corrette modalità di esecuzione delle attività ed ai limiti di movimentazione dei carichi ammessi.

Rischi individuati	Note	Misure preventive
Inalazione Contatto presenza di sostanze pericolose (con prodotti chimici)	È possibile che l'utilizzo di tali sostanze possa comportare il contatto o inalazione (soprattutto se i prodotti sono nebulizzati) da parte degli addetti presenti. irritazioni, ustioni, causticazioni, inalazione di sostanze nocive	Il personale che utilizza tali prodotti deve operare dopo aver accertato l'aerazione dell'ambiente di lavoro. Occorre inoltre provvedere alla rimozione dei contenitori utilizzati (anche se vuoti) e, se necessario, alla delimitazione della zona di lavoro. Prestare cautela in presenza di sostanze sospette; leggere le etichette, evitare il contatto diretto, evitare di respirarne i vapori, non mangiare, bere, fumare in presenza di sostanze pericolose, tenere ben chiusi i recipienti contenenti sostanze pericolose, non versare sostanze pericolose liquide per terra o negli scarichi idrici, in caso di versamento provvedere al recupero e corretto smaltimento. Dopo l'uso riporre ordinatamente i prodotti in luoghi definiti e protetti
Caduta di corpi dall'alto	È possibile che, in caso di lavori svolti su scale e, sugli stessi siano presenti attrezzature od altri oggetti (es. utensili). Esiste inoltre il rischio residuo di caduta materiali da scaffali e pensili durante le normali attività previste.	Delimitare la zona di lavoro. Non depositare su scale attrezzi, utensili e / o altro materiale Prima di spostare o smontare scale assicurarsi che non sia presente materiale su tali attrezzature. Non posizionare oggetti su scaffalature in posizioni poco stabili o sovraccaricare gli scaffali/pensili.
Emissioni radiazioni ottiche o elettromagnetiche	Rischio non presente	
Esposizione a campi elettromagnetici	Rischio non presente	
Caduta dall'alto	L'utilizzo di scale o trabattelli o elementi meccanizzati quali cestelli deve essere concordato con il committente.	Il personale addetto deve adottare i mezzi utili per le lavorazioni da svolgere, avendo cura di non spostare carichi oltre il baricentro della scala / trabattello. Qualora necessario dovrà essere utilizzata apposita imbracatura. Qualora le attività vengano svolte in quota OBBLIGATORIO seguire i percorsi segnalati e / o rivolgersi a referente della società committente.

Rischi individuati	Note	Misure preventive
Sinistro stradale Investimento	Il rischio è possibile in fase di raggiungimento del luogo di lavoro e di ritorno presso la sede. È possibile durante le attività svolte all'esterno.	I lavoratori rispettano le regole del buon senso, il diritto del codice della strada e la segnaletica presente all'interno dell'edificio.
Circolazione pedonale	investimento da parte di veicoli in circolazione; inciampo, perforazione, scivolamento	non correre scarpe/stivali con suola antiscivolo prestare attenzione: a tombini/caditoie alla presenza di oli o grassi persi dai veicoli alla formazione di ghiaccio nei periodi freddi durante la salita o discesa dai gradini far notare la propria presenza; non uscire improvvisamente da dietro un ostacolo prestare attenzione ai veicoli in retromarcia, in particolare se non dotati di apposito cicalino. Prestare attenzione alla cartellonistica.
concomitanza di altre ditte appaltatrici e lavoratori autonomi	interferenze di lavoro	evitare lavori promiscui; curare il coordinamento fra i lavoratori delle ditte concomitanti; coordinarsi tra lavoratori presenti; prestare attenzione a cavi elettrici volanti e altri materiali che presentino ostacolo
uso di attrezzature e/o allestimenti di altre ditte	infortuni correlati all'uso improprio o ad attrezzature non adeguate	evitare l'uso anche occasionale di attrezzature di altre ditte; nel caso, accertarsi dell'esistenza di requisiti di sicurezza adeguati al lavoro da svolgere
microclima estivo e invernale	sintomatologie da calore e da freddo	Accertarsi del corretto funzionamento della climatizzazione invernale ed estiva all'interno degli ambienti di lavoro distribuire il lavoro in modo da evitare una prolungata esposizione al sole nelle ore più calde uso di indumenti da lavoro anti-freddo in inverno
presenza di sostanze pericolose	irritazioni, ustioni, causticazioni, inalazione di sostanze nocive	prestare cautela in presenza di sostanze sospette; leggere le etichette, evitare il contatto diretto con sostanze pericolose; evitare di respirarne i vapori; non mangiare, bere, fumare in presenza di sostanze pericolose. Tenere ben chiusi i recipienti contenenti sostanze pericolose, non versare sostanze pericolose liquide per terra o negli scarichi idrici. In caso di versamento provvedere al recupero e corretto smaltimento, dopo l'uso riporre

Rischi individuati	Note	Misure preventive
		ordinatamente i prodotti in luoghi definiti e protetti. Utilizzare idonei DPI
Mancanza di cautele nella organizzazione del proprio lavoro	Materiali sparsi al suolo o a mezz'aria, residui di sostanze scivolose, con rischio di urti, inciampi, scivolamenti	Non depositare assorbire le sostanze scivolose presenti nel pavimento e in generale tenere in ordine il materiale necessario al proprio lavoro e tenere libere le vie di passaggio
cavi elettrici scoperti	elettrocuzione	non toccare cavi elettrici scoperti. segnalare subito la loro presenza ai preposti
Attrezzature/macchine in funzione	Parti in movimento non protette, collegamenti elettrici difettosi, sostanze utilizzate, attrezzature guaste/ danneggiate con rischi indiretti delle lavorazioni in corso (sostanze pericolose, rumore, proiezione di scorie e simili) schiacciamenti, impigliamenti	non rimuovere le protezioni effettuare le attività con le macchine ferme
Uso di attrezzatura deteriorata	Uso non conforme alle norme del costruttore con possibili lesioni derivanti dall' uso	rispettare le norme del manuale d'uso del costruttore
	Parti in movimento, impianto elettrico con rischi dovuti a protezioni rimosse	non togliere le protezioni; segnalare tali deficienze
Gestione emergenze	Gestire in modo coordinato le eventuali emergenze previste dall'ente utilizzatore dell'edificio	Coordinarsi sulle procedure d'emergenza previste all'interno dell'edificio. Seguire le indicazioni degli addetti alle emergenze dell'ente utilizzatore dell'edificio.
Covid19	Contagio e diffusione del virus	Attenersi alla regolamentazione prevista dai protocolli aziendali e rispettare le prescrizioni previste nel presente documento

14 Valutazione dei rischi da interferenze – Considerazioni finali

Ulteriori rischi oltre a quelli precedentemente elencati

SI NO

Ulteriori misure preventive e protettive (a cura della società appaltatrice)

-
- Transennamento
- Segnaletica di sicurezza
- Ulteriori estintori
- Redazione procedure di emergenza temporanee
-
-
-
-

Misure di cooperazione e coordinamento adottate

Coordinamento tra la società appaltatrice e la sede operativa della committenza per le procedure d'emergenza.

15 Programma di Cooperazione e Coordinamento

Epletamento degli obblighi di Cooperazione e Coordinamento

- Attuazione delle misure riportate nel presente documento.
- Rispetto delle misure da attuare in caso di emergenza.
- Attuazione dello scambio di informazioni
- Predisposizione da parte degli appaltatori della documentazione richiesta.
- Obbligo per l'Appaltatore di comunicare al Committente situazioni di rischio non considerate nel presente documento

Obblighi per l'Appaltatore

- Fornire l'elenco del personale che accederà negli ambienti di lavoro del Committente.
- Formare ed informare i propri dipendenti riguardo alle misure di prevenzione e controllo emerse negli incontri di coordinamento.
- Predisporre tesserino di riconoscimento per i propri dipendenti.

16 Stima dei costi

Costi dovuti alla riduzione dei rischi da interferenze.

Per rischi specifici:
 Per formazione: 0 euro
 Per attività di coordinamento: 500 euro
 Per acquisto di DPI: 0 euro

17 Norme di comportamento

Durante lo svolgimento dell'appalto in oggetto, tutto il personale dell'appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti norme:

- Osservare l'orario concordato con il responsabile della committenza
- In caso di necessità di ingresso al di fuori del normale orario di lavoro concordare le modalità con il responsabile della committenza
- Accedere alle aree di lavoro muniti di regolare cartellino identificativo
- Rispettare la cartellonistica presente
- Rispettare la viabilità e la segnaletica presente
- Non allontanarsi per nessun motivo dall'area di lavoro assegnata e non sostare assolutamente in luoghi diversi da quello in cui deve essere svolto il lavoro commissionato
- Rispettare rigorosamente quanto previsto dalla committente per quanto riguarda mezzi antincendio, divieti di fumo e tutte le altre regole e prescrizioni di sicurezza.
- Non eseguire fotografie rilievi o misure di qualsiasi genere all'interno del sito e osservare la massima riservatezza per quanto riguarda l'operatività, gli impianti, le installazioni e qualsiasi altra notizia di carattere interno
- In caso di introduzione nel sito di materiali e/o attrezzature pericolose richiedere preventiva autorizzazione
- Custodire con cura le attrezzature e i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, provvedendo alle relative incombenze
- Non utilizzare attrezzature od opere provvisorie di proprietà della committente a meno che non siano stati formalmente autorizzati contrattualmente.
- Non utilizzare allacciamenti agli impianti elettrici, idrici, aria tranne in caso di esplicita autorizzazione il responsabile del coordinamento dei lavori
- Non eseguire lavori su apparecchiature in tensione e nelle loro vicinanze o in prossimità di impianti elettrici, a meno che non siano stati formalmente autorizzati contrattualmente
- Richiedere preventiva autorizzazione in caso di installazione di macchinari o apparecchiature elettriche di qualunque genere di cui l'Appaltatore abbia necessità per l'esecuzione del lavoro. All'atto dell'autorizzazione sarà precisato il punto di presa. Tutte le opere a valle del punto di presa dovranno essere eseguite da parte dell'appaltatore e sotto la sua responsabilità, rimanendo inteso che gli allacciamenti, le attrezzature, e tutto quanto relativo a tale lavoro dovranno essere installati ed eserciti nel rispetto delle normative vigenti di Legge.
- In caso di infortunio occorso al proprio personale (e in ogni caso per prognosi superiore a 3 gg) all'interno del sito, informare tempestivamente il responsabile del coordinamento dei lavori.
- Rispettare le procedure per la gestione dei contagi Covid-19 previsti all'interno dell'edificio.

18 Misure generali applicabili per evitare la diffusione del COVID19

Per l'accesso e la permanenza all'interno delle aree per lo svolgimento delle attività lavorative da parte della società appaltatrice sarà necessario osservare le procedure previste dall'ente utilizzatore dei locali.

Si allegano le procedure per la gestione Covid-19 al presente documento.

19 Nota finale

Copia del presente documento viene comunque tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi dell'art. 29, comma 4 del D.L. 81/08.

Società Committente

Datore di Lavoro

Società appaltatrice

Datore di Lavoro

Ente utilizzatore dell'edificio

Datore di Lavoro

20 Allegato I. Requisiti idoneità tecnico professionale

**AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
ART. 26 COMMA 1 LETTERA A) (DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445)**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di _____
della ditta _____
con sede in _____
esercitante l'attività di _____
iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ R.E.A. n. _____
C.F. _____ P.IVA _____

DICHIARA

che la sopracitata ditta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art.26 , comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81⁽¹⁾ per l'esecuzione dei lavori di

1.

(Data) _____

_____ (timbro e firma del datore di lavoro)

Allega:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____
- copia documento di riconoscimento del dichiarante

(1) Il comma 1 lett. a) dell'art. 26) prevede l'obbligo del datore di lavoro di verifica dell'idoneità tecnico professionale della imprese appaltatrici e lavoratori autonomi. Tale verifica deve avvenire mediante acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA e di autocertificazione di detti requisiti.